

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 26/03/2025)

**OGGETTO: Articolo 1, co.5, del D.L. 18.1.1993 n. 9, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1993 n. 67 e Decreto del Ministro della Sanità del 15/10.1993. Esecuzione forzata sulle somme a qualsiasi titolo dovute alle Aziende USL e alle Aziende Ospedaliere: quantificazione preventiva, ai fini della impignorabilità, delle somme destinate al pagamento degli stipendi e competenze del personale dipendente e al pagamento delle spese relative ai servizi essenziali. Periodo di riferimento: II semestre 2025**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

### **LETTI**

gli articoli 2740 e 2910 del Codice civile

### **VISTI**

- il D.L. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modificazioni nella Legge 18 marzo 1993 n. 67, "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica", e in particolare l'art.1, co. 5, il quale dispone testualmente che *"le somme dovute a qualsiasi titolo alle Aziende Sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente e convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti dal Decreto del Ministro della Sanità , di concerto con il Ministro del Tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo" e il successivo comma 6, a mente del quale "La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata a mezzo di posta elettronica certificata. All'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione ... omissis"*
- il Decreto del Ministro della Sanità del 15 ottobre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1993 n. 68, sono stati individuati i sotto specificati servizi sanitari per l'erogazione dei quali i fondi relativi sono considerati essenziali e non possono essere oggetto di pignoramento:
  - a) Assistenza medico-generica di base;
  - b) Assistenza medico-specialistica convenzionata interna;
  - c) Assistenza ospedaliera pubblica o convenzionata obbligatoria;
  - d) Assistenza farmaceutica;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 15/06/1995, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del D.L. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1993 n. 67, *"nella parte in cui, per l'effetto risultano non sottoponibili ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate"*, e ciò *"..soprattutto in esito alla comparazione con la disciplina parallela dell'art. 11 del D.L. 18/01/1993, n. 8, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 68, in tema di esecuzione forzata a danno degli enti locali"*;
- l'art. 123, lett. q), del D. Lgs. 25/02/1995, n. 77, così come modificato dall'art. 46, lett. b), del D. Lgs. 11/06/1996, n. 336, che ha abrogato il primo comma dell'art. 11 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1993, n. 68, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane;

### **TENUTO CONTO**

che il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, all'art. 159, comma 3, che ha recepito l'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 25/02/1995, n. 77, così come modificato dall'art. 39, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 11/06/1996, n. 336, prevede che la

deliberazione dell'organo esecutivo che quantifica preventivamente gli importi delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata sia adottata ogni semestre e non più ogni trimestre e notificata al Tesoriere dell'Amministrazione;

### **RILEVATO**

in particolare, che il citato art. 159 del D. Lgs n. 267/2000 stabilisce quanto segue:

*"1. Non sono ammesse procedure di esecuzione di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto del/a procedura espropriativa.*

*2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili.*

*3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.*

*4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere".*

### **RITENUTO**

- per quanto sopra esposto, che è a carico delle aziende sanitarie locali l'obbligo di procedere alla predisposizione delle deliberazioni per la quantificazione degli importi delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata con periodicità semestrale;

- che l'Area Gestione delle Risorse Economico Finanziarie ha quantificato come segue le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per il secondo semestre 2025, in quanto vincolate al pagamento delle competenze spettanti al personale dipendente e dei servizi sanitari considerati essenziali così come individuati dal Decreto del Ministro della Sanità del 15 ottobre 1993;

### **PRESO ATTO**

delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti (Legge 136 del 13 agosto 2010 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia – e D.L. 201/2011 convertito in L. 214 del 22 dicembre 2011 – Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e quelle sulle sospensioni del sistema della Tesoreria Unica Mista (Circolare n. 11 del Mef del 24 marzo 2012);

### **RILEVATO**

- che con la Deliberazione del Direttore Generale nr. 577 del 28/02/2025 è stato adottato il bilancio economico preventivo per l'anno 2025 della Asl Taranto, che alla data odierna risulta essere il documento previsionale adottato in virtù del quale i costi ed i ricavi ivi contenuti possono provvisoriamente considerarsi quali entrate proprie da incassare e quali pagamenti da effettuare per garantire i servizi essenziali quelli di cui a tale ultimo documento previsionale adottato;
- che le mensilità provvisorie trasferite alle Aziende del SSR da gennaio a maggio 2025 sono state determinate in ragione della D.G.R Regione Puglia nr. 874/2024 e sono risultate pari ad Euro 80.888.000;
- che per effetto del riparto provvisorio in favore degli Enti del SSR, nelle more dell'approvazione del riparto definitivo delle risorse, la Regione Puglia ha determinato la necessità di adeguare la mensilità provvisoria mensile per l'anno 2025 attribuita a questa Azienda dalla Regione Puglia ad €. 84.774.000;

### **RILEVATO**

- che le entrate proprie annuali della ASL Taranto, tenendo conto dei dati del documento previsionale per l'anno 2025, ammontano presuntivamente ad Euro 15.087.400,00 da cui deriva un dato medio mensile di Euro 1.257.283,00.
- che nelle more del riparto del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2025 l'assegnazione mensile per l'anno 2025 erogata dalla Regione a questa Azienda ammonta provvisoriamente ad Euro 84.774.000,00

### **RITENUTO**

- di poter considerare le assegnazioni regionali mensili di Euro 84.774.000,00 e le entrate proprie mensili di quest'Azienda di Euro 1.257.283,00 per un totale mensile di Euro 86.031.283 che determinano il complessivo importo semestrale di Euro 516.187.700,00 per il periodo luglio - dicembre 2025 quale somma dovuta a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali non sottoposta ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari, in forza del disposto dell'art. 1 comma 5 del DL 18.1.1993 n. 9 convertito con modificazioni nella legge 18/03/1993 n. 67;

### **DATO ATTO**

che il fabbisogno mensile/semestrale a copertura delle seguenti voci di spesa determinate ai sensi della normativa sopra richiamata è il seguente:

	<b>semestrale</b>	<b>mensile</b>
1. Stipendi al personale dipendente inclusi oneri sociali	155.769.393	25.961.566
2. Assistenza medica e specialistica convenzionata	37.326.944	6.221.157
3. Assistenza farmaceutica convenzionata	44.817.102	7.469.517
4. Assistenza ospedaliera convenzionata	86.639.980	14.439.997
4. Collaborazioni sanitarie	8.265.273	1.377.545
5. Imposte e tasse	11.388.370	1.898.062
8. Servizi per assistenza sanitaria da privato	111.084.568	18.514.095
9. Fornitori beni e servizi sanitari	60.896.071	10.149.345
<b>TOTALE FABBISOGNO IMPIGNORABILE</b>	<b>516.187.700</b>	<b>86.031.283</b>

**OSSERVATO**

che l'adozione del presente provvedimento si rende necessario anche al fine di consentire all'Istituto Tesoriere di quest' Azienda di disporre gli atti di propria competenza, in particolar modo ai fini di quanto previsto dall'art. 547 c.p.c. in tema di adempimenti del terzo sulle somme del debitore delle quali si trova in possesso e che lo stesso non comporta impegno di spesa per questa Amministrazione

Il funzionario  
Dott.ssa Gabriella Galeota

Il Dirigente SSD Bilancio e Contabilità  
Dott. Vincenzo Greco

Il Direttore di AGREF  
Avv. Tiziana Turturici

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

**DELIBERA**

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- di dare atto che le somme che la Azienda Sanitaria Locale sostiene mensilmente/semestralmente per assicurare i servizi essenziali, giusta la tipizzazione di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 15 ottobre 1993, sono rispettivamente pari a Euro **86.031.283/516.187.700** così analiticamente individuate:

	semestrale	mensile
1. Stipendi al personale dipendente inclusi oneri sociali	155.769.393	25.961.566
2. Assistenza medica e specialistica convenzionata	37.326.944	6.221.157
3. Assistenza farmaceutica convenzionata	44.817.102	7.469.517
4. Assistenza ospedaliera convenzionata	86.639.980	14.439.997
4. Collaborazioni sanitarie	8.265.273	1.377.545
5. Imposte e tasse	11.388.370	1.898.062
8. Servizi per assistenza sanitaria da privato	111.084.568	18.514.095
9. Fornitori beni e servizi sanitari	60.896.071	10.149.345
<b>TOTALE FABBISOGNO IMPIGNORABILE MENSILE/SEMESTRALE</b>	<b>516.187.700</b>	<b>86.031.283</b>

- di quantificare per ciascun mese da luglio a dicembre 2025, secondo quanto individuato dall'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie della ASL di Taranto e fatte salve ulteriori successive variazioni e modifiche, in Euro 86.031.283 le somme mensili non assoggettabili ad

esecuzione forzata in quanto somme dovute a qualsiasi titolo dalle aziende sanitarie locali per garantire i servizi essenziali, in forza del dispositivo dell'art. 1 co. 5 del D.L. 18/01/1993 n. 9 convertito con modificazioni nella Legge 18 marzo 1993 n. 67;

- di quantificare per il semestre luglio-dicembre 2025, secondo quanto individuato dall'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie della ASL di Taranto e fatte salve ulteriori successive variazioni e modifiche, in Euro 516.187.700 le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata in quanto somme dovute a qualsiasi titolo dalle aziende sanitarie locali per garantire i servizi essenziali, in forza del dispositivo dell'art. 1 co. 5 del D.L. 18/01/1993 n. 9 convertito con modificazioni nella Legge 18 marzo 1993 n. 67;
- di dare mandato al Direttore dell'Area Gestione delle Risorse Economico Finanziarie di trasmettere copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata *giusta* la disposizione dell'art.1, co. 5-bis del D.L. n. 9/1993, all'Istituto Tesoriere, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa;
- di notificare il presente atto alla Struttura Burocratico- Legale della Asl di Taranto per i successivi provvedimenti di competenza;
- di notificare a cura degli Affari Generali copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*